

Statuti

Organo responsabile della soluzione settoriale sicuro



L'Indice

I Principi generali	3
1 Nome, forma giuridica e sede	3
2 Scopo dell'Associazione	3
3 Conseguimento dei fini	3
4 Affiliazione	4
5 Ammissione	4
6 Cessazione dell'affiliazione	4
II Organi	4
7 Organi	4
8 Assemblea dei soci	5
9 Consiglio direttivo	6
10 Amministrazione centrale	7
III Finanze	7
11 Finanze	7
IV Disposizioni finali	7
12 Responsabilità	7
13 Scioglimento dell'Associazione	7
14 Entrata in vigore	8

I Principi generali

1 Nome, forma giuridica e sede

L'organo responsabile della soluzione settoriale sicuro (di seguito organo responsabile) è un'Associazione ai sensi dell'art. 60 segg. del Codice civile svizzero e ha sede a Zurigo.

2 Scopo dell'Associazione

2.1 L'organo responsabile assicura la collaborazione paritetica e promuove l'elaborazione, l'attuazione e l'aggiornamento di una soluzione settoriale¹ per il settore principale della costruzione allargato, in conformità alle disposizioni della Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL).

2.2 L'organo responsabile si impegna per

- a) la riduzione del numero di infortuni e delle malattie professionali e di conseguenza per la diminuzione della sofferenza umana e dei costi;
- b) la creazione e la gestione della soluzione settoriale «Sicurezza sul lavoro e tutela della salute per il settore principale della costruzione allargato» ai sensi della guida CFSL codice 6508/1²;
- c) il miglioramento continuo della soluzione settoriale;
- d) fornire programmi di formazione adeguati.

3 Conseguimento dei fini

Per il conseguimento dei propri fini l'organo responsabile adotta misure quali:

- a) offerta di strumenti ausiliari, corsi di formazione e consulenze;
- b) definizione di obiettivi settoriali concernenti sicurezza sul lavoro e tutela della salute;
- c) avvio dell'attuazione della soluzione settoriale, accertamento dello stato di attuazione e introduzione di miglioramenti;
- d) predisposizione di programmi di formazione per preposti all'organizzazione della sicurezza nelle lingue nazionali tedesco, francese e italiano;
- e) elaborazione di valutazioni dei pericoli legati al processo e delle misure corrispondenti;
- f) collaborazione con associazioni regionali del settore principale della costruzione, associazioni professionali e gruppi professionali;
- g) assicurare il ricorso a specialisti MSSL.

¹ La soluzione settoriale è stata approvata l'8 luglio 1997 dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) ancora con il nome «Sicurezza sul lavoro e tutela della salute per il settore principale della costruzione» ed è entrato in vigore il 15 luglio 1997. In occasione dell'Assemblea dei soci tenutasi il 29 ottobre 2002 l'organo responsabile ha rinominato la soluzione settoriale con la denominazione «sicuro».

² Guida per l'elaborazione e approvazione di soluzioni settoriali ai sensi della cifra 5 della direttiva CFSL concernente il ricorso ai medici del lavoro e agli altri specialisti della sicurezza sul lavoro (CFSL 6508).

4 Affiliazione

Le seguenti organizzazioni costituiscono congiuntamente l'organo responsabile e sono membri dell'associazione:

- come associazione dei datori di lavoro:
- Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC)
- come associazioni dei lavoratori:
- Sindacato Unia,
 - Syna – il sindacato,
 - Quadri dell'edilizia Svizzera.

5 Ammissione

5.1 Possono diventare membri dell'associazione persone giuridiche che siano parti contraenti del Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (CNM), del Contratto collettivo di lavoro per le costruzioni ferroviarie (CCL per le costruzioni ferroviarie), del Contratto dei quadri della costruzione e della Convenzione capi cantiere.

5.2 La richiesta di ammissione va indirizzata al Consiglio direttivo in forma scritta. Il suddetto organo decide in merito alla richiesta.

6 Cessazione dell'affiliazione

6.1 L'affiliazione ha termine in seguito a:

- a) dimissioni;
- b) esclusione.

6.2 Le dimissioni di un socio possono avvenire in forma scritta all'attenzione del Consiglio direttivo nel rispetto di un periodo di preavviso di sei mesi entro la fine dell'anno solare. Ad anno iniziato deve essere versata l'intera quota associativa.

6.3 In presenza di motivi gravi il Consiglio direttivo può decidere l'esclusione di un socio. Il membro in questione ha diritto di essere ascoltato prima dell'esclusione.

Il Organi

7 Organi

Gli organi sociali dell'organo responsabile sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) l'Amministrazione centrale.

8 Assemblea dei soci

8.1 L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente o dall'Amministrazione centrale e si tiene almeno una volta all'anno. La convocazione, inoltre, deve aver luogo per legge quando un quinto dei soci lo richiede.

8.2 L'invito all'Assemblea ordinaria dei soci viene notificato ai membri in forma scritta o per via elettronica almeno 14 giorni prima dell'assemblea con l'indicazione dei punti all'ordine del giorno.

8.3 Il Presidente o l'Amministrazione centrale possono richiedere in qualunque momento la convocazione di un'Assemblea dei soci straordinaria con l'indicazione dei motivi della convocazione. La notifica deve avere un preavviso di almeno sette giorni. La convocazione di un'Assemblea dei soci straordinaria può, inoltre, essere richiesta da qualsiasi membro.

8.4 All'interno dell'Assemblea dei soci ogni membro è rappresentato da una persona fisica che dispone di un relativo mandato di rappresentanza. Tale persona esprime unitariamente tutti i voti attribuiti al membro.

8.5 I membri del Consiglio direttivo (art. 9.1) fanno parte d'ufficio dell'Assemblea dei soci, ma non hanno diritto di voto. Sono esclusi da questa regolamentazione l'art. 8.10 (voto decisivo) e l'art. 9.2 (membro del Consiglio direttivo con mandato di rappresentanza).

8.6 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente o, in loro assenza, da un membro del Consiglio direttivo (Presidente di sessione).

8.7 L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti e competenze che sono irrevocabili:

- a) approvazione del verbale dell'ultima Assemblea dei soci;
- b) istituzione e modifica degli Statuti;
- c) approvazione del budget e dei conti dell'Associazione;
- d) determinazione delle quote associative, dei contributi straordinari e delle quote di ammissione;
- e) trattamento di richieste e punti all'ordine del giorno del Consiglio direttivo e dei membri;
- f) approvazione di regolamenti;
- g) conferimento liberatoria al Consiglio direttivo e all'amministrazione centrale;
- h) scioglimento dell'Associazione.

8.8 Nel caso in cui un'attività tecnica lo renda necessario, il Consiglio direttivo può invitare personale esterno specializzato con funzioni consultive a prendere parte alle assemblee dei soci.

8.9 L'Assemblea dei soci è legalmente costituita quando tutti i membri sono rappresentati. Ciascun membro è responsabile della propria rappresentanza legale in occasione dell'Assemblea dei soci.

8.10 L'Assemblea dei soci adotta le proprie risoluzioni con votazione palese e a maggioranza semplice dei voti espressi, salvo diversa disposizione legislativa o statutaria. In caso di parità di voti il Presidente di sessione (art. 8.6) ha il voto decisivo.

8.11 Ripartizione voti dei membri:

- | | |
|--|---------|
| a) Società Svizzera degli Impresari-Costruttori: | 12 voti |
| b) Sindacato Unia: | 6 voti |
| c) Syna – il sindacato: | 4 voti |
| d) Quadri dell'edilizia Svizzera: | 2 voti |

8.12 In riferimento ad attività o atti non iscritti all'ordine del giorno, è possibile deliberare soltanto se i membri approvano la richiesta con voto palese.

8.13 Le decisioni vengono verbalizzate.

9 Consiglio direttivo

9.1 Il Consiglio direttivo si autocostituisce ed è così composto:

in rappresentanza dei datori di lavoro:

a) Società Svizzera degli Impresari-Costruttori designa 4 rappresentanti

in rappresentanza dei lavoratori:

b) Sindacato Unia designa 2 rappresentanti

c) Syna – il sindacato designa 1 rappresentante

d) Quadri dell'edilizia Svizzera designa 1 rappresentante

9.2 Possono far parte del Consiglio direttivo anche persone in rappresentanza degli organi promotori nell'Assemblea dei soci.

9.3 Il Consiglio direttivo sceglie il Presidente tra le file dei rappresentanti dei datori di lavoro e il Vicepresidente tra le file dei rappresentanti dei lavoratori. Questi sono designati per un periodo di quattro anni.

9.4 Il Consiglio direttivo rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed è responsabile del corretto espletamento di tutti i compiti dell'Associazione, purché non rientrino nell'ambito delle competenze dell'Assemblea dei soci. I dettagli sono definiti in un regolamento di organizzazione.

9.5 Il Presidente e il Vicepresidente sottoscrivono congiuntamente per l'Associazione con doppia firma. In caso di impedimento del Presidente o del Vicepresidente, si rende necessaria per la firma collettiva anche la firma di un membro del Consiglio direttivo, tenendo conto che devono sottoscrivere sia un rappresentante del datore di lavoro sia un rappresentante dei lavoratori.

9.6 Il Consiglio direttivo può costituire una commissione. Questa designa i membri e ne definisce i compiti e l'organizzazione.

9.7 Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta le attività lo rendano necessario, su invito del Presidente o quando due membri del consiglio stesso lo richiedano. L'invito non è legato a vincoli di forma e tempo. Il Presidente presiede la sessione. In sua assenza, spetta al Vicepresidente presiedere le riunioni del Consiglio direttivo. Qualora quest'ultimo sia impossibilitato, la presidenza della riunione viene affidata a un membro del Consiglio direttivo.

9.8 Il Consiglio direttivo raggiunge il numero legale se sono presenti almeno due rappresentanti rispettivamente per il datore di lavoro e per i lavoratori. È possibile prendere decisioni su questioni che non sono state annunciate preventivamente soltanto se sono presenti tre membri del Consiglio direttivo rispettivamente per il datore di lavoro e per i lavoratori e nessun membro del Consiglio direttivo solleva obiezioni.

9.9 Il Consiglio direttivo prende le sue decisioni pubblicamente, salvo non si opti per un'attuazione segreta; è necessaria la maggioranza semplice dei voti espressi. Il Presidente o il Presidente di sessione ha diritto di voto e, a parità di voti, spetta a lui il voto decisivo.

9.10 Le decisioni del Consiglio direttivo vengono verbalizzate dall'Amministrazione centrale

10 Amministrazione centrale

10.1 L'Amministrazione centrale è gestita dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori.

10.2 La SSIC si fa carico dei costi sostenuti dall'amministrazione centrale. Le entrate provenienti da corsi, dalle quote di adesione di indirizzi tecnici/associazioni professionali ecc. sono dovute alla SSIC.

10.3 I relativi compiti e le competenze sono definiti in un regolamento di organizzazione.

III Finanze

11 Finanze

11.1 L'Associazione si può finanziare nei modi seguenti:

- a) quote associative fisse o volontarie;
- b) eventuali contributi di finanziatori e donazioni similari;
- c) altre entrate.

11.2 Nel caso siano stabilite quote associative, queste sono definite annualmente dall'Assemblea dei soci. Le decisioni su eventuali tasse dei membri, contributi straordinari e quote d'entrata sono prese con votazione aperta a doppia maggioranza, cioè è necessaria la maggioranza dei voti sia da parte dei datori di lavoro sia dei lavoratori. Se non si giunge a una decisione, la questione figurerà di nuovo come tema all'ordine del giorno nella successiva assemblea dei membri.

11.3 L'Assemblea dei soci può definire all'occorrenza contributi straordinari di durata limitata.

11.4 In caso di nuovi membri, l'Assemblea dei soci può definire una quota d'ingresso appropriata.

11.5 I gettoni di partecipazione alle riunioni dei membri del consiglio direttivo sono a carico delle rispettive parti sociali.

11.6 L'anno contabile coincide con l'anno solare.

11.7 Non viene nominato un ufficio di revisione.

IV Disposizioni finali

12 Responsabilità

12.1 Il patrimonio sociale ha responsabilità esclusiva delle obbligazioni dell'organo responsabile.

12.2 La responsabilità personale dei soci è esclusa.

13 Scioglimento dell'Associazione

Nel caso di eventuale scioglimento dell'organo responsabile, l'intero patrimonio sociale sarà trasferito al Parifonds Edilizia. Quest'ultimo custodisce il patrimonio sociale e può trasmetterlo con finalità vincolata a un'istituzione attiva a livello nazionale avente scopo identico o analogo.

14 Entrata in vigore³

I presenti Statuti sono stati approvati dall'Assemblea dei soci straordinaria del 16 novembre 2023. Entrano in vigore il 1° luglio 2024 e sostituiscono gli Statuti del 1° luglio 2021.

Per l'organo responsabile della soluzione settoriale sicuro

.....
Walter Socal
Presidente

.....
Michele Aversa
Vicepresidente

Per la Società Svizzera degli Impresari-Costruttori

.....
Gian-Luca Lardi

.....
Bernhard Salzmann

.....
Thomas Weibel

Per il Sindacato Unia

.....
Vania Alleva

.....
Nico Lutz

.....
Christine Michel

Per Syna – il sindacato

.....
Johann Tscherrig

.....
Nora Picchi

.....
Michele Aversa

Per Quadri dell'edilizia svizzera

.....
Marco Sonogo

.....
Martin Schönholzer

.....
Marco Lussmann

³ Cronologia: Il testo originario degli Statuti è entrato in vigore il 10 giugno 1996. Gli Statuti sono stati riveduti nelle Assemblee dei soci del 24 ottobre 2000, 24 ottobre 2001, 17 novembre 2006, 24 giugno 2020 e nell'Assemblea dei soci straordinaria del 16 novembre 2023.